

Lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento individuale – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6845 del 22/03/2010

Licenziamento ingiurioso - Contenuto - Forme o modalità offensive del recesso datoriale - Onere della prova - A carico del lavoratore.

Il carattere ingiurioso del licenziamento, che, in quanto lesivo della dignità e dell'onore del lavoratore, dà luogo al risarcimento del danno, non si identifica con la mancanza di giustificatezza dello stesso, bensì con le particolari forme o modalità offensive del recesso del datore di lavoro, le quali vanno rigorosamente provate da chi le adduce, unitamente al lamentato pregiudizio.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6845 del 22/03/2010